

- ~~testo evidenziato in verde~~: testo inserito
- ~~testo evidenziato in rosso e barrato~~: testo eliminato

Capitolo 5, Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" ()**

Punto 12 "Descrizione dei differenti impegni per azione e tipologia d'intervento e dei relativi premi" (pagina 320 del Programma)

MOTIVI E EVENTUALI DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

- Si propone l'incremento del massimale delle spese ammissibili in risposta all'esigenza di adeguarsi alla preferenza che l'attuale fase di programmazione riconosce agli impianti più fitti: il nuovo regolamento forestale 5/2007 raccomanda una densità minima di impianto di 1.300 piante ad ettaro. Considerato che il numero di piante è il principale fattore di costo (per ogni pianta c'è un costo legato all'apertura buca, acquisto e trasporto pianta, messa a dimora, palo tutore, protezione individuale, pacciamatura), è necessario prevedere un incremento delle spese ammissibili. Tale aumento intende anche permettere al beneficiario di coprire i costi relativi alle protezioni individuali delle giovani piante, che ora si riescono a coprire a fatica.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

12. Descrizione dei differenti impegni per azione e tipologia d'intervento e dei relativi premi

Gli aiuti previsti consistono in:

- un contributo per la copertura parziale dei costi di impianto, calcolato sulle spese ammissibili;
- un premio per le manutenzioni dei primi 5 anni (esclusivamente nel caso di terreni agricoli incolti).

Spese ammissibili per l'impianto: massimo ~~7.000~~ 9000 euro/ettaro (il maggior costo rispetto alla misura 221 è legato alla necessità di eliminazione delle vegetazione invadente che normalmente colonizza gli incolti).

Eventuale premio per le manutenzioni: ~~fino a~~ 500 euro/ettaro (all'anno, dal 1° al 5° anno)

~~Per gli interventi di questa misura~~ Il contributo massimo concedibile per i costi di impianto è di euro 200.000,00.

Il contributo per le spese di impianto ~~può coprire fino all'80% delle spese ammissibili~~ è:

- pari al 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico;
- pari all'80% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli agricoltori o da privati, inclusi nella rete Natura 2000;
- pari al 70% delle spese ammissibili, negli altri casi
 - ~~nelle zone montane, per i soli interventi in cui i beneficiari sono gli agricoltori o le loro associazioni;~~
 - ~~per gli interventi nelle zone incluse nella rete Natura 2000;~~

~~Negli altri casi il contributo per le spese di impianto è fino al 70%, salvo il caso di interventi realizzati dalle persone giuridiche di diritto pubblico, ove il contributo è fino al 90%.~~ In tutti i casi, la parte restante è a carico del beneficiario.

Le spese ammissibili comprendono:

- i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (eliminazione vegetazione invadente, arature, fresature, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.);
- l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine (vivaistica) e fitosanitaria;
- le spese generali (oneri di progettazione, direzione lavori, consulenza, assistenza tecnica ai giovani impianti), che possono costituire al massimo il 15% delle spese ammissibili.

Non possono accedere alla presente misura gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

EFFETTI PREVISTI DALLA MODIFICA

Si prevede che, grazie all'adeguamento della spesa ammissibile e dei premi, si avrà maggiore adesione da parte dei potenziali beneficiari e dunque il conseguimento dei target previsti.

Non è previsto alcuno effetto né a carico del programma né a carico degli indicatori.

NESSO TRA MODIFICA E PIANO STRATEGICO NAZIONALE

La modifica è coerente con il PSN.